

COMUNE DI CORTAZZONE
 Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 25.....

Trasmessa alla Sezione Provinciale del
 C.R.C. con elenco N.
 in data

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta

OGGETTO: Approvazione del regolamento per il servizio comunale
 di fognatura.

L'anno millenovecentonovantaquattro addì ventisette
 del mese di agosto alle ore 8.30 nella Sala delle adunanze a Mornese
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
 convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1 - FOGLIASSO Carlo
- 2 - GIARETTO Luigi
- 3 - GANDOLFO Giovanna
- 4 - VANARA Angela
- 5 - BUSTO Marco
- 6 - VERCELLI Rinaldo
- 7 - GIARETTO Gianni
- 8 - BORSATO Luigi
- 9 - VANARA Daniele
- 10 - BAROSSO Elio
- 11 - DEZZANI Teresio
- 12 - MO Bruno
- 13 - VECCHIATINI Antonella
- 14 - BORSATO Paolo

Pres.	Ass.
si	
	si
si	
si	
	si
si	
	si
Totale	
11	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fogliasso Carlo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

(*) Originale - Copia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di norme per la regolamentazione dell'esercizio della fognatura comunale, sia in relazione alle modalità di allacciamento dei fabbricati che alla corretta gestione del servizio;

Vista la legge n.319 del 10.5.1976 e successive modificazioni;

Sentito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità ai sensi dell'art.53 della legge 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, l'unito REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA composto di n.17 articoli, che forma parte integrante della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con apposita, separata votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, 3° comma della legge 142/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere

Il Segretario comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8-6-1990, n. 142)

N. 153 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31 1994 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Segretario comunale

La Sezione del Comitato Regionale di
Controllo di Asti con sua nota
n. del ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.
Lì, Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n.
in data Ricevute dalla Se-
zione del Comitato Regionale di Control-
lo il
Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allo Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Asti in data 31 1994 prot. n. 8099 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lì, 20 1994

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

Il Segretario comunale


Comune di CORTAZZONE
Provincia di ASTI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI

FOGNATURA

Approvato con delib. del Consiglio Comunale n° 25 del 27.08.94

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art.1

Smaltimento delle acque di scarico

Ogni titolare di immobile, a qualunque uso adibito, deve provvedere allo smaltimento delle acque di scarico, bianche e nere, secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano "acque bianche" quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano "acque nere" le materie di scolo provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatrici, latrine, fontane ed ogni altra materia liquida di scolo dei fabbricati, esclusi i liquami considerati "rifiuti speciali".

Art.2

Immissioni nella fognatura pubblica

E' severamente vietato usare come scarico delle "acque nere" i pozzi neri, le concimaie, i fossi, i canali, i bacini.

Tutte le acque di scarico debbono essere convogliate agli appositi canali della rete di fognatura pubblica.

E' data facoltà ai titolari di immobili i cui collettori siano posti a livello inferiore a quello delle fognature comunali di provvederne il collegamento alla stessa mediante impianti di sollevamento, oppure di adottare per lo smaltimento delle acque di scarico altro sistema che abbia ottenuto l'approvazione dell'U.S.L. territorialmente competente.

Sono esentati dall'obbligo di allacciamento alla fognatura comunale tutti gli scarichi di acque bianche posti a quota inferiore alla fognatura.

Art.3

Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura pubblica rifiuti ingombranti che possano ostruire le condutture o sostanze nocive o pericolose che possano danneggiare i manufatti.

Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti del Comune è responsabile il titolare dell'edificio da cui provengono gli scarichi vietati.

Art.4

Impianti di sollevamento

Gli impianti di sollevamento per le condotte di allacciamento prive di sufficiente pendenza o che servano locali posti al di sotto della quota dei collettori pubblici, devono essere realizzati in modo da evitare eventuali rigurgiti.

Art.5
Procedura per l'allacciamento

Il Comune, previo avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i titolari obbligati ai sensi dell'art.2 del presente regolamento a presentare domanda di allacciamento ai canali della rete pubblica.

L'invito è notificato agli interessati tramite il messo comunale o per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R.D. 21.10.1923 n.2393.

La domanda, redatta su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dell'invito. Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art.2, l'istanza di escono deve essere presentata entro lo stesso termine. Possono essere richiesti dal Comune, ad integrazione della domanda, elaborati ed indicazioni che si ritenessero indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire, che dovranno essere forniti entro quindici giorni dalla richiesta.

Art.6
Esecuzione degli allacciamenti

Le opere di allacciamento ricadenti nel sottosuolo pubblico sono eseguite, a spese del titolare od obbligato, direttamente dal Comune o per mezzo di impresa di sua fiducia. In alternativa è in facoltà del Comune di autorizzare i privati ad effettuare tutte le opere di allacciamento, comprese quelle sul suolo pubblico. In tal caso l'utente è responsabile del funzionamento e della manutenzione anche della parte di tubature ricadenti nel suolo pubblico.

Il Sindaco comunica preventivamente all'interessato, per iscritto, l'imporo presunto delle opere di cui in precedenza. Entro dieci giorni dalla comunicazione il proprietario deve depositare presso la tesoreria comunale la somma indicatagli, salvo conguaglio o rimborso dell'eccedenza in sede di liquidazione finale.

In mancanza del versamento delle somme di cui ai commi precedenti, si procede direttamente con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Le opere di allacciamento di competenza dei privati devono essere eseguite entro trenta giorni dalla notifica della relativa autorizzazione e comunque, prima che l'edificio, se di nuova costruzione, venga abitato o adibito all'uso al quale è destinato.

Per comprovati motivi di forza maggiore il termine predetto può essere prorogato per non oltre trenta giorni.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con l'impianto interno, si provvede alla loro chiusura e piombatura fino a quando sarà possibile effettuare il collegamento.

Art.7
Modalità degli allacciamenti

Per lo scarico delle acque nere o miste le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite esclusivamente nei punti indicati dall'Amministrazione Comunale e le tubazioni di raccordo non possono avere diametri inferiori a cm.14.

L'immissione delle acque nere nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone.

Il sifone va collocato, secondo la ubicazione degli scarichi, nel piano terreno o nel sotterraneo del fabbricato ovvero in apposito pozzetto ispezionabile dagli addetti alla fognatura pubblica.

E' riservato al Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, di fissare tutte quelle altre prescrizioni che risultassero, a suo giudizio insindacabile, necessarie caso per caso.

Qualora gravi difficoltà tecniche scongiolino l'allacciamento autonomo di un edificio, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'immissione degli scarichi di un edificio o di parte di esso nelle tubazioni costruite nel sottosuolo pubblico a spese di un utente già allacciato, previo rimborso di una quota proporzionale di tali spese.

La quota da rimborsare all'utente già allacciato, in mancanza di accordo fra le parti, è determinata dalla Giunta Municipale, salvo l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art.8
Proprietà degli allacciamenti

Le opere di allacciamento esistenti fra la rete pubblica di fognatura e gli impianti igienici interni sono di proprietà comunale per la parte ricadente nel suolo pubblico e di proprietà privata per la restante parte.

Il Comune ed i privati proprietari provvedono rispettivamente alla manutenzione ed alla riparazione delle parti di loro proprietà, salvo il caso in cui le opere di allacciamento siano interamente eseguite a cura dell'utente, a norma dell'art.6, comma primo.

Nel caso di guasti causati dalla violazione dei divieti di cui all'art.3, il costo delle riparazioni e dei relativi accertamenti tecnici saranno a carico dell'utente responsabile.

Questi deve provvedere al rimborso della spesa entro dieci giorni dalla notifica della liquidazione delle spese sostenute dal Comune; in difetto, è perseguito con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Gli utenti debbono segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale ogni difetto di funzionamento, riscontrato nell'impianto pubblico di fognatura.

Le condutture private, nonché gli eventuali impianti di pretrattamento e di sollevamento, debbono essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza.

Art.9

Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Qualora gli utenti obbligati non ottemperino, entro i termini prescritti, alla presentazione della domanda di allacciamento o al deposito della somma di cui all'art.6 o all'esecuzione dei lavori di loro competenza, il Comune provvede d'ufficio alla realizzazione delle opere.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento, l'utente inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro dieci giorni dalla notifica della relativa liquidazione, il Comune provvederà al recupero con la procedura prevista al quarto comma dell'articolo precedente.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art.7, la direzione e l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione dei canali comuni di fognatura sono ripartite fra gli interessati secondo i calcoli redatti dall'Ufficio Tecnico nel seguente modo:

- metà in proporzione della cubatura di ogni edificio o di ogni singola unità immobiliare che fruisce dell'allacciamento;
- l'altra metà in proporzione alla distanza di ciascun edificio dalla fognatura pubblica.

Art.10

Impianto igienico interno

Gli acquai, le vasche da bagno, le latrine ed ogni altro smaltimento di acque domestiche di rifiuto debbono essere muniti di chiusura idraulica o di altra chiusura equivalente atta ad evitare qualsiasi esalazione.

Ogni latrina deve essere dotata di una sufficiente quantità d'acqua per mezzo di un apparecchio a cacciata, che assicuri il completo lavaggio dei tubi di scarico.

Tutti i tubi di scarico delle acque nere debbono essere di materiale impermeabile (ghisa, gres, PVC supertubo o simili), a sezione costante, con pareti lisce e giunti connessi e sigillati a perfetta tenuta di liquidi e gas.

Sono vietate le tubazioni di lamiera o terracotta ordinaria.

Sono altresì vietati i tappi amovibili nelle colonne facilmente soggette ad entrare in pressione.

Le condutture di scarico debbono essere sistemate in modo da essere facilmente ispezionabili.

Art.11

Accertamenti e controlli

L'Amministrazione Comunale, previo avviso al proprietario interessato, può effettuare accertamenti tecnici rivolti a verificare lo stato di manutenzione ed il buon funzionamento dell'impianto igienico interno.

Gli accertamenti sono compiuti da incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale, debitamente muniti di autorizzazione scritta.

Negli stabili di nuova costruzione è indispensabile la visita di controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario per ottenere il certificato di abitabilità e di agibilità.

Tale visita di controllo viene effettuata, su richiesta del proprietario interessato, con l'intervento del richiedente o di un suo delegato, nonché del personale fornito dal proprietario, occorrente per le operazioni di verifica.

Nonostante l'esito positivo delle operazioni di verifica e di controllo, il titolare rimane responsabile degli eventuali difetti di funzionamento sfuggiti alla verifica stessa.

Art.12

Canone di utenza

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo, quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque di rifiuto.

Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dall'art.16 e segg. della L. n.319 del 10.5.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.13

Scarichi provvisori

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti dai fabbricati che non possono essere allacciati alla rete pubblica di fognatura a norma degli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale autorizza, in via provvisoria, sistemi di smaltimento ritenuti idonei caso per caso, tenuto conto della natura del terreno e della posizione della falda idrica locale.

La predetta autorizzazione viene rilasciata, su conforme parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente e del Tecnico Comunale, osservate le disposizioni di legge e dei regolamenti in materia e, specificatamente, quelle del regolamento igienico-edilizio.

L'Amministrazione può revocare in ogni tempo l'autorizzazione accordata ai sensi del presente articolo, qualora accerti che il sistema di smaltimento sia divenuto o si sia dimostrato non idoneo.

L'autorizzazione decade automaticamente qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura al quale sia possibile allacciare il fabbricato, a partire dalla scadenza del termine stabilito dall'art.6 per l'esecuzione dell'allacciamento.

Gli edifici che non possono avvalersi delle condutture pubbliche per acque bianche nè dello scarico in corsi d'acqua, debbono smaltire le acque bianche mediante pozzi perdenti nel terreno circostante, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, purchè tali pozzi siano adibiti a smaltimento di sole acque bianche, che siano idonei ad assorbire naturalmente tali acque e che siano mantenuti in tale stato.

In tutti i casi disciplinati dal presente articolo la domanda di licenza deve essere corredata da elaborati grafici in cui siano esaustivamente indicate l'ubicazione e le caratteristiche delle opere da eseguire.

Art.14 Disposizioni transitorie

Negli edifici per i quali il Comune ha già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il certificato di abitabilità o di agibilità, debbono essere eseguiti, ai fini dell'allacciamento con la fognatura pubblica solo quei lavori di adeguamento dell'impianto igienico interno alla nuova normativa che l'Amministrazione Comunale giudicherà indispensabili, tenuto conto delle strutture esistenti.

Il termine per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente viene stabilito dal Comune caso per caso. Esso non può comunque essere inferiore ad un mese nè superiore a mesi sei.

I pozzi neri esistenti all'atto dell'allacciamento alla fognatura pubblica debbono essere espurgati ed interrati o comunque eliminati entro trenta giorni dall'entrata in funzione dell'allacciamento.

Art.15 Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente Regolamento sono punite, ai sensi degli artt.106 e segg. del T.U. della legge comunale e provinciale, nonché della legge 3.5.1967 n.317, con una sanzione amministrativa fino a £ 200.000.

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno al Comune od ai terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta, conformemente al disposto dell'art.107, ultimo comma del T.U. della legge comunale e provinciale e dell'art.5 ultimo comma della L.3.5.1967 n.317.

Art.16 Oneri fissi per ogni allacciamento

L'onere da versare al Comune per l'allacciamento dei fabbricati alla fognatura comunale è stabilito in £ 100.000.

Art.17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.